



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l’articolo 25, comma 4, in materia di start-up a vocazione sociale;

Vista la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “testo unico delle imposte su redditi”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e, in particolare, l’art. 12-quinquies, che prevede, al comma 1, che le imprese, residenti in Italia e costituite da non più di sessanta mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico, sono qualificate start-up a vocazione sociale, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del predetto decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

Visto l’art. 12-quinquies del predetto decreto-legge n. 146 del 2021, che prevede, al comma 2, secondo periodo, che la retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla start-up a vocazione sociale di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi;

Visto il citato art. 12-quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021, che prevede, al comma 2, che l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale e che il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al medesimo comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il predetto art. 12-quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021, e, in particolare, il comma 2, quinto periodo, che prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del beneficio;

Visto il citato art. 12-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 146 del 2021 che prevede che l'efficacia delle misure di non imponibilità ai fini fiscali e contributivi sia subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Ritenuto di procedere all'applicazione di quanto previsto al comma 2 del predetto articolo 12-quinquies con riguardo alla non imponibilità ai fini fiscali e contributivi prevista dal secondo periodo e con riguardo alla sospensione dei trattamenti di invalidità, prevista dal terzo e quarto periodo dello stesso comma 2 dell'articolo 12-quinquies

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente decreto, per start up a vocazione sociale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12 quinquies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si intende l'impresa che possenga i seguenti requisiti:

a) è residente in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) è costituita da non più di sessanta mesi;

c) impieghi come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per un periodo non inferiore a un anno, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Ai sensi dell'art. 12-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021, la retribuzione dei lavoratori dipendenti con disturbi dello spettro autistico, assunti, con contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, se di durata almeno annuale, da una start-up a vocazione sociale, come definita ai sensi del comma 1 del suddetto





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

articolo 12-quinquies, non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo ai fini fiscali e a fini contributivi.

2. I datori di lavoro, pur non tenuti a versare contribuzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, dovranno trasmettere i flussi di denuncia ai fini della valorizzazione dell'estratto contributivo dei lavoratori. Il valore da attribuire figurativamente alla copertura previdenziale per il periodo lavorato di cui al presente articolo, viene determinato assumendo a riferimento la retribuzione mensile che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del suddetto articolo 12-quinquies, per la prestazione lavorativa effettuata.

3. I datori di lavoro indicano i dati delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori di cui al comma 1 nelle certificazioni uniche, rilasciate e trasmesse ai sensi dell'articolo 4, commi da 6-ter a 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Art. 3

(Sospensione delle prestazioni di invalidità durante il periodo di impiego)

1. L'erogazione da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) dell'assegno o della pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore e soggetti a limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale a condizione che venga superato il limite reddituale previsto dalla legge.

2. Il lavoratore comunica, entro 30 giorni dall'assunzione, mediante posta elettronica certificata ovvero altra procedura, anche telematica, definita dall'Ente che eroga la prestazione, la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione.

3. Al termine del periodo di assunzione, l'INPS, accertata, anche sulla base delle eventuali comunicazioni dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per la fruizione delle prestazioni di cui al comma 1, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione.

4. La mancata comunicazione dell'assunzione nei termini di cui al comma 2 determina, per il lavoratore, la perdita del beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, l'avvio della procedura di sospensione e successiva riliquidazione del beneficio di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del presente decreto. Il lavoratore è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 4

(Decadenza dalle agevolazioni fiscali e contributive)

1. Qualora si accerti da parte delle autorità competenti, Agenzia delle entrate e INPS, nell'ambito della ordinaria attività di controllo, anche a campione, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione di cui al presente decreto, si provvederà al recupero del relativo importo.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Art. 5

(Efficacia)

Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione alle assunzioni effettuate nelle startup di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6

(Copertura oneri)

1. Agli oneri e alle minori entrate derivanti dal presente decreto valutati in 0,37 milioni di euro per l'anno 2022, 1,46 milioni di euro per l'anno 2023, 1,59 milioni di euro per l'anno 2024, 1,70 milioni di euro per l'anno 2025, 1,80 milioni di euro per l'anno 2026, 1,90 milioni di euro per l'anno 2027, 1,99 milioni di euro per l'anno 2028, 2,09 milioni di euro per l'anno 2029, 2,18 milioni di euro per l'anno 2030 e 2,26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 si provvede ai sensi dell'art. 12-quinquies, comma 6, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Andrea Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Daniele Franco

